



COMUNE DI TAURIANOVA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 6 del 10/04/2020**

**OGGETTO: MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI C. C. N. 73/2017 E N. 10/2018
"ATTIVAZIONE ENTRATE PROPRIE"**

L'anno duemilaventi addi dieci del mese di Aprile alle ore 10:30, nella casa comunale.

Intervengono i Signori:

Il Commissario Straordinario, D.ssa Antonia M.G. Surace (Nominato con D.P.R. del 30.12.2019), **assistito dal Il Segretario Generale Dott. Francesco D.M. Minniti.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2° - AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale n.66 in data 23.11.2017, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Taurianova, ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 251 del d.lgs. n. 267/2000 che, ai commi 1, 2 e 4, così dispone:

1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'art. 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe in base nella misura massima consentita ...

2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 in data 22.12.2017, esecutiva, con la quale si è proceduto a rideterminare e approvare, per l'anno 2018, la misura massima delle imposte e tasse locali, ai sensi degli artt. 243 e 251 del d.lgs. n. 267/2000, così come quantificate nei prospetti alla stessa allegati;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2018, esecutiva, con la quale si è proceduto a modificare la deliberazione n.73/2017;

Considerato che l'art. 1 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020):

- al c. 738, ha abolito l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e ha istituito la nuova imposta municipale propria (IMU), integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI, disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 78, ridefinendo, tra l'altro, le aliquote applicabili;

- al c. 748, ha stabilito che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento e al c. 749 ha previsto, per tali tipologie di immobili, la detrazione di euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- al c. 750, ha stabilito che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento;

- al c. 751, ha disposto che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento;

- al c. 752, ha confermato che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento;

- al c. 753, ha stabilito che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo

Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento;

- al c. 754, ha disposto che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento;

Richiamati:

- l'art.13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n.5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi dal competente responsabile, ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 267/2000;

Visti:

- il d.lgs. n. 118/2011;
- la legge n. 147/2013, articolo 1, commi da 639 a 731;
- la legge n. 160/2019, articolo I, commi da 738 a 783;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 73/2017 e n. 10/2018 "Attivazione entrate proprie";

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

propone

- 1) di approvare le premesse quali parti integranti della presente deliberazione;
- 2) di modificare la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 29.03.2018 nel senso che l'allegato A) della stessa viene sostituito con il corrispondente allegato che si approva unitamente alla presente;
- 3) di prendere atto, a decorrere dall'anno 2020, dell'abolizione della TASI di cui all'allegato B) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 22.12.2017;
- 4) di prendere atto e di applicare la disciplina della nuova imposta municipale propria (IMU), integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI;
- 5) di confermare, per il resto, il contenuto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 22.12.2017;
- 6) di stabilire che le modifiche apportate alle aliquote e/o tariffe, inserite nei sopra elencati allegati sono da ritenersi applicate anche ai rispettivi regolamenti di riferimento, laddove in essi contenuti;

- 7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
- 8) di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali - Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 251, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000;
- 9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, ricorrendo le condizioni di urgenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri del Consiglio Comunale

Vista la proposta del Responsabile del 2° Settore – Area Economico Finanziaria.

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi dal competente responsabile, ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse quali parti integranti della presente deliberazione;
- 2) di modificare la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 29.03.2018 nel senso che l'allegato A) della stessa viene sostituito con il corrispondente allegato che si approva unitamente alla presente;
- 3) di prendere atto, a decorrere dall'anno 2020, dell'abolizione della TASI di cui all'allegato B) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 22.12.2017;
- 4) di prendere atto e di applicare la disciplina della nuova imposta municipale propria (IMU), integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI;
- 5) di confermare, per il resto, il contenuto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 22.12.2017;
- 6) di stabilire che le modifiche apportate alle aliquote e/o tariffe, inserite nei sopra elencati allegati sono da ritenersi applicate anche ai rispettivi regolamenti di riferimento, laddove in essi contenuti;
- 7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
- 8) di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali - Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 251, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000;
- 9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, ricorrendo le condizioni di urgenza.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Commissario Straordinario
D.ssa Antonia M.G. Surace

IL Il Segretario Generale
Dott. Francesco D.M. Minniti

(atto sottoscritto digitalmente)



Comune di Taurianova
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE AI SENSI DELL'ART. 251, D. LGS. N. 267/2000

NUOVE ALIQUOTE E DETRAZIONI
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020

(legge n. 147/2013 e art. 13, DL 201/2011, conv. in L. n. 214/2011)

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	6,0 per mille
Detrazione per abitazione principale (solo A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	2,5 per mille
Terreni agricoli	10,6 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	10,6 per mille
Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili	10,6 per mille